

# — Un futuro oltre le mura: le misure alternative alla detenzione nel sistema penale minorile italiano e statunitense

Ordinamento penitenziario minorile e *Juvenile Justice* americana a confronto: punti d'incontro e differenze in materia di esecuzione penale esterna

*A future beyond prison walls: the role of juvenile detention alternatives in Italian and American juvenile justice system*

*Imposing community-based sanction as a way to avoid juvenile incarceration: differences and similarities between Italy and the United States*

di *Letizia Mantovani*

---

**Abstract.** Le vicende processuali che coinvolgono minori autori di reato giungono spesso agli onori della cronaca, solitamente più per mero voyeurismo che per dovere di informazione. Quello che succede dopo la condanna non desta, però, il medesimo interesse agli occhi dell'opinione pubblica, pur trattandosi di una fase cruciale non solo per il minore, ma anche per la comunità a cui appartiene. La giustizia italiana riconosce nella funzione educativa della pena un efficace strumento di contrasto al fenomeno della delinquenza giovanile e attribuisce all'alternativa alla detenzione un ruolo di primo piano nel perseguimento di tale obiettivo. Il concetto di *diversion*, mutuato dall'esperienza americana, descrive perfettamente il tentativo dell'autorità giudiziaria di deviare il percorso di crescita del giovane reo dalle insidie dell'ambiente criminale verso un positivo e propositivo inserimento nel consorzio sociale. Per questo, il confronto col modello americano, che per primo si è avvalso di strumenti educativi ad hoc per il trattamento sanzionatorio di minori

*condannati, si rivela prezioso per esaminare le criticità e i punti di forza, che contraddistinguono la disciplina riservata dal sistema giudiziario italiano ai minori sottoposti ad esecuzione penale.*

**Abstract.** *A young person charged with a crime always draws media attention, even only to enhance audience's interest. What happens after conviction, on the other hand, isn't in the public eye as often as it should, considering its relevance not only in the young offender's rehabilitation process but also in the community life itself. The Italian justice system plans a strategy for treating juvenile delinquents preferring community-based alternatives to locked facilities. The concept of diversion, borrowed from the American criminal justice system, perfectly describes the idea of channeling youths away from delinquency and into a safer environment which promotes their social integration. That's why comparing Italian and American approaches in this field could be useful to address the issues and highlight the strengths of the newly-formed Italian juvenile penitentiary system.*

SOMMARIO: 1. Il nuovo volto dell'esecuzione penale per i giovani condannati: la nascita dell'ordinamento penitenziario minorile. – 2. L'esecuzione penale esterna come strumento educativo e di inclusione sociale. – 2.1. Le misure penali di comunità e l'importanza dell'alternativa per i giovani condannati. – 3. Uno sguardo oltreoceano: la giustizia minorile statunitense e i punti di contatto con il nostro ordinamento. – 3.1. Criminalità giovanile e *Juvenile Courts*: luci ed ombre di un sistema sanzionatorio in continua evoluzione. – 4. Riflessioni conclusive.

SUMMARY: 1. The new face of juvenile justice post-conviction dispositions: the birth of the juvenile penitentiary system. – Alternatives to incarceration as a tool for education and social rehabilitation of juvenile delinquents – The importance of using community-based programs with juvenile offenders. – Another view: what American and Italian juvenile justice systems have in common. – Juvenile delinquency and *Juvenile Courts*: lights and shadows of a ever-evolving process. – Conclusions.

## **1. Il nuovo volto dell'esecuzione penale per i giovani condannati: la nascita dell'ordinamento penitenziario minorile.**

Descrivere il contesto giuridico in cui l'esecuzione penale minorile si colloca è una premessa necessaria per meglio comprendere le esigenze che hanno portato, in anni recenti, a rivoluzionarne la disciplina.

Il procedimento penale a carico di imputati minorenni può essere accostato, per associazione d'immagini, ad un sentiero suddiviso in tappe lungo il quale si snodano alcune diramazioni che, se intraprese e percorse fino alla conclusione, consentono al minore di anticipare il proprio allontanamento dal circuito giudiziario. Si tratta di strumenti di *diversion* che rendono superflua la prosecuzione del processo, nonché l'accertamento formale della responsabilità del giovane reo. L'istituto della messa alla prova costituisce un chiaro esempio di questo meccanismo: nel caso in cui il minore risponda positivamente ad un programma rieducativo predisposto a suo beneficio, il giudice può rinunciare ad applicare la pena, dichiarando estinto il reato.

Detta impostazione è stata ideata per tenere fede al principio di minima offensività, elaborato e spesso ribadito dalla giurisprudenza costituzionale, che impone di limitare il

più possibile i contatti del minore con il sistema giudiziario per non comprometterne lo sviluppo personologico ed i processi educativi in corso. È così rispettata anche la clausola generale, di matrice internazionale<sup>1</sup>, per l'amministrazione della giustizia minorile secondo cui la tutela del "superiore interesse del fanciullo" deve risultare prioritaria in tutte le questioni giuridiche che lo riguardano direttamente. Nell'osservanza del *best interest of the child*, il bilanciamento con altri interessi generali parimenti meritevoli di tutela quali, ad esempio, l'esercizio della pretesa punitiva da parte dello Stato, diviene una necessità imprescindibile<sup>2</sup>.

Nello scenario così delineato, la fase esecutiva costituisce una delle possibili conseguenze del giudizio e, pertanto, il minore entrato in conflitto con la legge non si trova necessariamente a doverla affrontare. L'esecuzione di una sanzione penale presuppone, infatti, l'esistenza di una sentenza definitiva di condanna che accerti la colpevolezza dell'imputato: giungere a tale esito implica che il ricorso alla *diversion* processuale non ha sortito un esito positivo ovvero, nella peggiore delle ipotesi, è mancato del tutto.

Il carattere eventuale dell'esecuzione penitenziaria minorile non diminuisce, tuttavia, la cruciale importanza che tale momento assume nel percorso di recupero e di inserimento sociale del giovane autore di reato. La finalità educativa della pena, sancita dall'articolo 27, comma 3, Cost. per tutti i condannati, si dimostra ancor più determinante nei confronti di soggetti che si trovano nel pieno del loro sviluppo psicofisico. L'impegno del legislatore nell'elaborare i trattamenti sanzionatori specifici per l'età evolutiva non è però stato, per lungo tempo, all'altezza di quanto auspicato dagli operatori del diritto.

Dal 1975, il sistema penitenziario è stato regolato dalla l. 26 luglio 1975, n. 354 che, oltre a tutelare la pubblica sicurezza mediante la repressione di condotte illecite, garantisce i diritti fondamentali del condannato e favorisce la sua riabilitazione nella comunità. Malgrado ciò, una specifica categoria non è stata oggetto di particolare attenzione: manca, infatti, una regolamentazione *ad hoc* per gli autori di reato minorenni. Ai sensi dell'art. 79 c. 1 o.p., l'apparato normativo disposto per gli adulti è esteso anche ai soggetti minori degli anni diciotto, «fino a quando non [si sia] provveduto con apposita legge». L'ultima parte del sopraccitato comma fa presumere il carattere transitorio di questa disposizione, la cui vigenza è prevista per porre provvisoriamente rimedio ad una lacuna normativa che avrebbe dovuto essere tempestivamente colmata<sup>3</sup>. Sfortunatamente, l'uso del condizionale ben si presta a descrivere lo stato di totale immobilismo, che ha caratterizzato i successivi quarant'anni, rendendo vano l'auspicio del legislatore del '75.

---

<sup>1</sup> Tra le Carte internazionali che contengono disposizioni in materia di giustizia penale minorile, meritevoli di attenzione sono, soprattutto, le Regole minime delle Nazioni Unite per l'amministrazione della giustizia minorile (Regole di Pechino) e la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (CRC). Quest'ultima, in particolare, all'art. 3, c.1, recita: «*In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interests of the child shall be a primary consideration*».

<sup>2</sup> M. Bertolino, *I diritti dei minori tra delicati bilanciamenti penali e garanzie costituzionali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, fasc.1, 2018, p. 21.

<sup>3</sup> F. Siracusano, *Commento all'art. 79 o.p.*, in F. Della Casa, G. Giostra, *Ordinamento penitenziario commentato*, VI ed., Cedam-Wolters Kluwer, 2019, p. 1158.

L'equiparazione tra condannati adulti e infradiciottenni è, per forza di cose, una soluzione poco felice in quanto non tiene conto, ad esempio, della fragilità emotiva che caratterizza un individuo nell'età della crescita né, tanto meno, delle drammatiche conseguenze che l'applicazione di misure non adeguate potrebbe avere sulla sua personalità. Considerando, poi, che il D.P.R. 448/1988 predispone regole procedurali fondate sul rispetto dei diritti e delle esigenze riconosciute al minore che si rapporta con la giustizia, appare ancor più insensato non applicare la medesima *ratio* anche in materia di esecuzione dove, peraltro, il ruolo formativo è particolarmente accentuato<sup>4</sup>.

Sulla questione si è espressa, a più riprese, la Corte Costituzionale che ha cercato di contenere gli effetti negativi prodotti da questa grave lacuna. Numerose sono state le censure<sup>5</sup> del Giudice delle leggi, che ha fatto leva su una lettura sistematica degli artt. 3, 27 c. 3 e 31 c. 2 Cost. – contenenti principi fondamentali quali l'uguaglianza sostanziale, il fine educativo della pena e la tutela di infanzia e gioventù – insistendo sulla necessità di un *corpus* normativo differenziato per l'esecuzione penitenziaria minorile<sup>6</sup>.

Il sistema giudiziario, quando interviene nei confronti di un minore, deve basarsi su principi più specifici rispetto a quelli che caratterizzano il modello delineato per gli adulti. In particolare, occorre una disciplina che sia specializzata, idonea a rispondere alle istanze educative derivanti dal peculiare *status* del reo e che osservi il principio di minima offensività. In tale contesto, pertanto, le disposizioni previste per i maggiorenni trovano spazio solo in via sussidiaria, poiché, senza i dovuti adattamenti e correttivi, non risultano sufficientemente idonee.

Protrattasi per diversi decenni, l'inerzia del legislatore ha trovato un freno solo nel corso della XVII legislatura. Nel 2015, su proposta del Guardasigilli Orlando, sono stati istituiti gli "Stati generali sull'esecuzione penale", durante i quali commissioni di esperti si sono dedicate allo studio delle problematiche relative alla fase esecutiva, compresa l'annosa questione riguardante il settore minorile. In tale contesto l'attenzione si è concentrata sulla necessità di elaborare un ordinamento penitenziario a misura di minore, che individui «modelli sanzionatori di carattere reintegrativo nella comunità e per la comunità, in grado di consentire al giovane in conflitto con la legge di partecipare, individualmente o in gruppo, a programmi [...] che contribuiscano a cambiare, da un lato, la visione del reato commesso, dall'altro, lo sguardo della comunità nei confronti del reo»<sup>7</sup>.

Detti obiettivi sono stati tradotti in diritto positivo dall'art.1, comma 85, lett. p) della legge delega n. 103 del 23 giugno 2017, mediante la definizione di criteri direttivi tesi ad adeguare le norme del regime esecutivo «alle esigenze rieducative dei detenuti minori di

---

<sup>4</sup> L. Pepino, *L'ordinamento penitenziario minorile: una questione non attuale ma aperta*, in AA.VV., *Il processo penale dei minori: quale riforma per quale giustizia*, Milano, 2004, p. 55.

<sup>5</sup> V., a titolo di esempio, Corte cost., 25 marzo 1992, n. 125 e Corte cost., 28 aprile 2017, n. 90.

<sup>6</sup> Pur ritenendo di non poter dichiarare l'illegittimità dell'art. 79 c.1 o.p. per contrasto con l'art. 3 c. 1 Cost., la Corte Costituzionale ha sin da subito definito la legislazione del 1975 come inadeguata a soddisfare le esigenze di recupero e di risocializzazione che devono caratterizzare l'esecuzione della pena di un condannato minorenni.

<sup>7</sup> Cfr. par. 3 (Minorenni autori di reato), Parte III (La tutela dei soggetti vulnerabili), *Stati generali sull'esecuzione penale: documento finale*, 2015.

età»<sup>8</sup>. Con l'instaurarsi della XVIII legislatura, poi, il lungo e travagliato *iter* per la creazione di un ordinamento penitenziario minorile è giunto a conclusione per mezzo del d.lgs. n. 121 del 2018, che non si limita ad adattare le disposizioni vigenti per gli adulti sottoposti ad esecuzione di pena, ma delinea, almeno in apparenza, un apparato normativo *ad hoc* e distinto da quello ordinario. L'esecuzione penale nei confronti dei minorenni e degli infraventicinquenni, condannati per un reato commesso prima dei diciotto anni, trova così una propria dimensione autonoma all'interno dell'ordinamento italiano.

Nonostante gli sforzi del legislatore delegato, tuttavia, l'indipendenza del sistema penitenziario minorile risulta, come accennato in precedenza, parzialmente illusoria. Procedendo alla lettura dell'art. 1 d.lgs. 2 ottobre 2018 n. 121, infatti, è possibile osservare l'ampio rinvio, esplicitato nel comma 1, ad un elenco di fonti ulteriori<sup>9</sup>, atte a regolare quanto non espressamente previsto dagli articoli successivi. L'ordinamento penitenziario minorile si configura come un sistema a numero chiuso dove, ad integrare le talvolta lacunose previsioni della nuova disciplina esecutiva, intervengono solo quei testi normativi che il legislatore ha ritenuto adeguati se adattati, in via interpretativa, alle necessità del minore.

In merito occorre anche precisare che, secondo il principio del *favor minoris*, più volte rimarcato dalla Corte Costituzionale<sup>10</sup>, non è applicabile una norma il cui contenuto non preveda tutele, se non superiori, almeno pari a quelle previste per gli adulti. Ove la lettera della legge non appaia insuperabile, è quindi possibile rinunciare al principio di specialità per evitare un deterioramento delle condizioni del minore, applicando la disciplina generale qualora risulti più garantista<sup>11</sup>.

## 2. L'esecuzione penale esterna come strumento educativo e di inclusione sociale.

Il fine ultimo dell'intervento realizzato dal d.lgs. n. 121 del 2018 viene definito, nell'*incipit* della Relazione illustrativa che lo introduce, come il completamento del vigente sistema penitenziario, in un'ottica di maggiore attenzione alle «sempre più pressanti necessità dei detenuti minorenni». La creazione di una disciplina dell'esecuzione penale

---

<sup>8</sup> V., in merito, l'art. 26 comma 1, d.d.l. A.C. n. 2798, depositato il 23 settembre 2015 e su cui si è basata l'iniziativa del legislatore delegante.

<sup>9</sup> In particolare, vengono citati: il codice di procedura penale, la legge sull'ordinamento penitenziario e relativo regolamento di esecuzione, il D.P.R. n. 448 del 1988 sul procedimento penale minorile nonché le disposizioni attuative, di coordinamento e transitorie adottate col d.lgs. n. 272 del 1989.

<sup>10</sup> Cfr. Corte Cost., 21 luglio 2000, n. 323. La Corte, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della disciplina sulla custodia cautelare in carcere per i minorenni, sancisce: «I criteri della delega conferita al Governo per la disciplina del processo minorile (art. 3, comma 1, della legge n. 81 del 1987) prevedevano che questa si conformasse ai "principi generali del nuovo processo penale, con le modificazioni ed integrazioni imposte dalle particolari condizioni psicologiche del minore, dalla sua maturità e dalle esigenze della sua educazione", nonché dall'attuazione degli elencati criteri specifici: tra i quali molti sono proprio indirizzati verso una disciplina meno severa per i minori (cfr., ad es., lettere f, h, i), e nessuno, invece, appare autorizzare trattamenti più severi di quelli contemplati in generale dal codice [...] In assenza, infatti, di ostacoli testuali insuperabili, e dovendosi procedere ad una interpretazione sistematica, non può non darsi rilievo preminente, nella ricostruzione della disciplina, ai criteri di fondo che la ispirano, fra cui quello appunto del trattamento più favorevole per l'indagato minorenne».

<sup>11</sup> L'intervento suppletivo di tale regolamentazione non è però di carattere assoluto, posto che occorre sempre modulare il contenuto delle disposizioni con le speciali esigenze del destinatario dell'esecuzione.

modellata sulle specifiche esigenze che caratterizzano una personalità ancora in via di sviluppo è, come già ricordato, un obiettivo promosso ed incoraggiato tanto dalle Carte internazionali, quanto dal nostro ordinamento interno e, in particolare, dalla Corte Costituzionale.

Non sorprende, dunque, che la magistratura di sorveglianza, coordinandosi con i servizi della giustizia minorile, tenda spesso a definire il contenuto della fase esecutiva imponendo al condannato di svolgere attività socialmente utili, culturali o sportive ovvero che gli consentano di completare la propria istruzione e di formarsi professionalmente. Lo stesso articolo 1 d.lgs. 121/2018 impone, al secondo comma, che l'espiazione della pena in un istituto penitenziario minorile ovvero l'eventuale applicazione di una misura *extra moenia* tendano alla responsabilizzazione, all'educazione e al pieno sviluppo psicofisico del minore, nonché a ridurre il rischio di future condotte illecite.

Sulla base di tali premesse, meglio si comprende, pertanto, la scelta del legislatore del 2018 di dedicare il Capo II del decreto legislativo alla creazione di un regime esecutivo extramurario focalizzato, in particolare, sulle misure penali di comunità, a discapito della reclusione, alla cui disciplina è dedicata la parte conclusiva del decreto legislativo.

La collocazione nella parte iniziale del *corpus* normativo qualifica, inoltre, tali istituti come forma privilegiata dell'espiazione della pena<sup>12</sup>. La *ratio* di tale scelta sistematica risiede nella volontà di delineare un modello penitenziario che, guardando ai bisogni di ogni singolo condannato, «non incentri sul carcere la pretesa punitiva statale»: alla detenzione in un istituto penitenziario si fa, infatti, ricorso solo nel caso in cui non vi siano altre modalità di trattamento idonee a contemperare le istanze educative del minore con le esigenze sanzionatorie e di pubblica sicurezza<sup>13</sup>.

L'intento del legislatore è indirizzare ogni risorsa disponibile all'integrazione del minore nell'ambiente di appartenenza: un contributo essenziale al compimento del suo percorso di maturazione proviene dalla stessa comunità, da cui il minore si è allontanato compiendo un'azione delittuosa<sup>14</sup>. Se, da una parte, le condizioni personali e familiari del minore sono in grado di influenzarlo al punto da condurlo a commettere reati, dall'altra, è proprio un lavoro propositivo sui fattori all'origine della sua devianza che può sostenere il giovane reo, con un adeguato supporto psicologico, nella sua integrazione nel consorzio sociale.

Un simile percorso può essere notevolmente agevolato grazie ad un'interazione costante del condannato con il suo contesto di vita di riferimento: in questo modo, infatti, il soggetto è in grado di comprenderne il funzionamento e di adattarsi alle strutture relazionali che lo caratterizzano<sup>15</sup>. In questa prospettiva, dunque, si muove anche la novellata disciplina dell'esecuzione penale "aperta" per gli autori di reato minorenni la cui

---

<sup>12</sup> F. Tribisonna, *La disciplina per l'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni tra buoni propositi ed innegabili criticità*, in *Proc. pen. giust.*, 2019, f. 3, p. 725.

<sup>13</sup> Così la Relazione illustrativa al d.lgs. n. 121 del 2018.

<sup>14</sup> F. Tribisonna, *La disciplina per l'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni tra buoni propositi ed innegabili criticità*, cit., p. 726.

<sup>15</sup> T. Travaglia Cicirello, *La pena carceraria tra storia, legittimità e ricerca di alternative*, Milano, Giuffrè, 2018, p. 63.

personalità, ancora in via di formazione, meglio si presta ad interventi di carattere rieducativo e risocializzante.

### 2.1. Le misure penali di comunità e l'importanza dell'alternativa per i giovani condannati.

L'impianto prescelto dalla riforma del 2018, come già accennato, assicura ai minori e ai giovani adulti un trattamento che, pur non sacrificando totalmente le esigenze sanzionatorie e di sicurezza, predilige modalità di espiazione della pena extra-carcerarie. La completa privazione della libertà personale diviene un'opzione a cui ricorrere solo *in extremis*, ossia quando alle esigenze pedagogiche della personalità in evoluzione del minore non si può rispondere con nessun'altra forma di trattamento. La gravità del fenomeno della delinquenza minorile non deve, secondo il legislatore, portare ad un altrettanto drastico intervento repressivo, quanto piuttosto, condurre ad un attento vaglio delle possibilità di recupero, a cui soggetti non ancora del tutto maturi, dal punto di vista fisiopsichico, possono essere sottoposti<sup>16</sup>. Occorre, quindi, che il minorenne sia preparato alla vita libera attraverso percorsi che lo incoraggino a costruire un proprio progetto di crescita personale e che lo educino, altresì, a collaborare con la collettività.

Al fine di sottolineare la centralità che l'educazione del condannato ha assunto nella riforma del sistema penitenziario minorile<sup>17</sup>, si è scelto di definire gli istituti per l'esecuzione *extra moenia* con la nuova locuzione «misure penali di comunità». Tale terminologia è stata ritenuta più idonea, su parere favorevole della dottrina<sup>18</sup>, rispetto all'espressione «misure alternative alla detenzione», poiché meglio evidenzia la necessità di coinvolgere direttamente il consorzio sociale nel tentativo di recupero del minore. Coerentemente con la modalità con cui si è scelto di organizzare l'intero *corpus* normativo, inoltre, anche l'ordine in cui le singole misure vengono elencate si basa sul criterio della crescente afflittività del trattamento sanzionatorio.

Il catalogo degli istituti giuridici, che il legislatore delegato qualifica come misure penali di comunità, comprende: l'affidamento in prova al servizio sociale, l'affidamento in prova con detenzione domiciliare, la detenzione domiciliare, la semilibertà e l'affidamento in prova in casi particolari. A tale elenco si aggiungono, seppur non esplicitamente menzionati dal d.lgs. 121/18, la liberazione anticipata ed i permessi premio, disciplinati dalla l. 354/75, in quanto compatibili con le finalità dell'ordinamento penitenziario minorile.

Un primo elemento che accomuna le diverse forme esecutive *extra moenia*, e da cui dipende la loro concreta applicazione, è l'idoneità «a favorire l'evoluzione positiva della personalità» del condannato, unitamente ad un efficace percorso educativo e di recupero<sup>19</sup>. Ulteriore presupposto è, poi, l'assenza di un concreto pericolo che il minore «si sottragga all'esecuzione o commetta altri reati»: il carattere social-preventivo della

---

<sup>16</sup> Cfr. F. Tribisonna, *La disciplina per l'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni tra buoni propositi ed innegabili criticità*, cit., p. 726.

<sup>17</sup> U. Nazzaro, *La funzione rieducativa della pena nei confronti dei condannati minorenni: spunti di riflessione sul d.lgs. n. 121/2018*, in *Cass. pen.*, n. 10, 2019, p. 3794 ss.

<sup>18</sup> L. Caraceni, *Riforma dell'ordinamento penitenziario: le novità in materia di esecuzione delle pene nei confronti di condannati minorenni*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 16 novembre 2018.

<sup>19</sup> V. art. 2, comma 2, d.lgs. n.121/2018.

sanzione penale non viene sottovalutato, poiché la norma assicura che la pena può essere espiata al di fuori del contesto carcerario solo qualora sussistano sufficienti garanzie per la tutela dell'incolumità pubblica. È bene, inoltre, ricordare che le misure penali di comunità sono, a tutti gli effetti, un mezzo per dare esecuzione ad una sentenza di condanna: la misura in concreto applicata ha, dunque, una durata pari a quella della pena detentiva originariamente imposta dal giudice.

La richiesta per l'adozione di una misura *extra moenia* può essere promossa, ai sensi del secondo periodo del c. 1 dell'art. 8 d.lgs. 121/2018, dallo stesso condannato, se maggiorenne, altrimenti dall'esercente la responsabilità genitoriale e, in ogni caso, dal suo difensore, dal pubblico ministero ovvero dall'Ufficio di Servizio Sociale per Minorenni (U.S.S.M.). Analizzando questa disposizione, un aspetto in particolare ha sollecitato l'interesse della dottrina<sup>20</sup>: il divieto dell'adozione *ex officio* delle misure penali di comunità da parte del tribunale di sorveglianza. La Relazione preliminare al decreto legislativo sottolinea come l'obiettivo sia valorizzare la posizione soggettiva dell'infradiciottenne<sup>21</sup>, che deve essere incentivato a prendere decisioni autonome nel corso del procedimento a suo carico, così favorendo una sua completa maturazione psicologica<sup>22</sup>. Secondo il legislatore del 2018, pertanto, l'azionabilità officiosa di misure extramurarie risulta incompatibile con la volontà di responsabilizzare il giovane reo, soprattutto considerata la sua mancata, o fallita, adesione agli strumenti di *diversion*<sup>23</sup>, messi a disposizione nelle precedenti fasi processuali.

Una simile impostazione non è risultata, però, particolarmente convincente agli occhi della dottrina prevalente che si discosta dalla scelta di escludere l'iniziativa del giudice in sede di esecuzione penale esterna. Quest'ultima ritiene, infatti, che così facendo si rischi di addossare al minore il fallimento dei tentativi di recupero e inserimento sociale esperiti nella precedente fase processuale<sup>24</sup>, penalizzando la sua mancanza di iniziativa anche qualora sia stata determinata da carenza di mezzi o di capacità ovvero da un'inadeguata assistenza nel corso del procedimento penale. Si delinea, così, una disciplina più severa rispetto al procedimento ordinario di sorveglianza regolato dall'art. 678 c.p.p.<sup>25</sup>, che fa salva la possibilità di concedere misure alternative alla detenzione anche d'ufficio al fine di garantire al condannato il diritto ad una pena finalizzata alla sua rieducazione.

L'ultimo periodo del c. 2 dell'art. 2 d.lgs. 121/2018 definisce come necessaria, in caso di accesso del condannato all'esecuzione penale esterna, la presenza di un programma di intervento educativo, modellato sul tipo di misura penale di comunità concretamente adottato. Una proposta di tale programma, come si evince dal comma

---

<sup>20</sup> M. Bertolino, *Per una esecuzione della pena detentiva "a misura di minore": socializzazione, responsabilizzazione e promozione della persona*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, p. 162.

<sup>21</sup> F. Fiorentin, *Esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni*, in F. Fiorentin, F. Siracusano (a cura di), *L'esecuzione penale. Ordinamento penitenziario e leggi complementari*, Giuffrè Francis Lefebvre, 2019, p. 1435.

<sup>22</sup> F. Fiorentin, *La riforma penitenziaria (dd.lgs. 121, 123, 124/2018)*, Giuffrè Francis Lefebvre, 2019, p. 114.

<sup>23</sup> V., a tal proposito, l'istituto della sospensione del processo con messa alla prova, disciplinato dall'art. 28 D.P.R. n. 448/1988, il cui superamento consentirebbe l'uscita del minore imputato dal circuito penale.

<sup>24</sup> L. Caraceni, *Vicende esecutive delle misure penali di comunità*, in L. Caraceni, M. G. Coppetta (a cura di), *L'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni*, Giappichelli, Torino, 2019, p. 222.

<sup>25</sup> F. Fiorentin, *La riforma penitenziaria (dd.lgs. 121, 123, 124/2018)*, cit., p. 138 e ss.



successivo, viene presentata al tribunale di sorveglianza dall'Ufficio di Servizio Sociale per Minorenni. Quest'ultimo è identificato dal legislatore del 2018 come l'istituzione più idonea a sviluppare un progetto che consenta, attraverso un regime esecutivo che sacrifichi il meno possibile la libertà personale, un graduale recupero del minore e, conseguentemente, una positiva evoluzione della sua personalità. Il motivo di questa scelta risiede, prevalentemente, nel rapporto che i servizi sociali minorili instaurano col giovane autore di reato dal momento del suo ingresso nel circuito penale, ossia dall'avvio degli accertamenti personologici ex art 9 d.p.R. 448/1988<sup>26</sup>, fino al termine dell'esecuzione dell'eventuale condanna.

I servizi minorili si attivano sin da subito, avvalendosi di un'équipe interprofessionale e interistituzionale di esperti, nonché della collaborazione dei servizi socio-sanitari territoriali di riferimento, per determinare da quali elementi si sia originato il fenomeno di devianza, che ha portato il minore a commettere un reato. Fattori come l'ambiente familiare, economico e sociale in cui l'individuo è cresciuto, ovvero cause psicopatologiche, di deprivazione affettiva o di tossicodipendenza sono spesso oggetto di particolare attenzione da parte degli assistenti sociali: per garantire una positiva evoluzione personologica del condannato è, infatti, necessario intervenire su tutti quegli aspetti della vita del reo che sono fonte del suo disagio e di comportamenti antisociali. In questo senso, il progetto educativo «deve essere attentamente calibrato sulle esigenze del singolo, in ossequio ai principi di individualizzazione del trattamento e di promozione della personalità del minore»<sup>27</sup>. L'intento è di accompagnare il minore in un *iter* che, grazie ad un adeguato sostegno psicologico e ad un costante monitoraggio della sua situazione personale, lo incoraggi ad assumere comportamenti più responsabili e proattivi verso la collettività<sup>28</sup>.

Per perseguire al meglio le finalità dell'esecuzione penitenziaria minorile, quindi, l'ufficio di servizio sociale può avvalersi, nella redazione della proposta da presentare all'autorità giudiziaria, di una serie di strumenti che favoriscano lo sviluppo psicofisico del minore al di fuori del contesto carcerario. A tale scopo, le Linee di indirizzo, pubblicate dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità nel gennaio 2020, suggeriscono di predisporre, in aggiunta a percorsi di formazione sia scolastica che professionale, lo svolgimento di attività che educino il minore ad una «cittadinanza attiva e responsabile» ovvero che si distinguano per essere socialmente utili o culturalmente rilevanti. Oltre a favorire un più rapido inserimento del condannato in contesti di vita collettiva, tali manifestazioni di solidarietà e d'impegno in favore della comunità assumono un rilievo

---

<sup>26</sup> L. Scomparin, *Una rinnovata centralità dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia nell'esecuzione penale esterna*, in L. Caraceni, M. G. Coppetta (a cura di), *L'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni*, Giappichelli, Torino, 2019, p. 174 e G. Reynaud, *Commento al codice di procedura penale. Leggi collegate.*, vol. 1, Utet, 1994, p. 99 e ss.

<sup>27</sup> *Linee di indirizzo Decreto Legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 recante "Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 81, 83 e 85, lett. p), della legge 23 giugno 2017, n. 103"*, cit., p. 10.

<sup>28</sup> E. Cadamuro, *Le nuove misure penali di comunità: "chiusura del cerchio" nella risposta alle istanze educative del minore?*, in *Minorigiustizia*, fasc. 2/2019, p. 155 e ss.

determinante nella valutazione, svolta dall'autorità giudiziaria, sull'andamento del trattamento extramurario<sup>29</sup>.

Sulla base delle informazioni raccolte dai servizi sociali minorili, tenuto conto dell'età e dell'effettivo grado di maturità del giovane condannato, il tribunale di sorveglianza per i minorenni decide in merito all'adozione delle misure penali di comunità, posto che sussistano i requisiti di pena stabiliti dal c. 1 dell'art. 11 d.lgs. n. 121 del 2018<sup>30</sup>.

Nella fase esecutiva, infine, i servizi minorili effettuano un controllo costante sulla situazione del giovane condannato e sull'adeguatezza dei precetti imposti dal giudice, in osservanza del progetto di intervento educativo. La supervisione della condotta e la verifica dell'effettiva adesione del minore al programma sono obbligatorie e devono continuare per tutta la durata dell'esecuzione. Grazie alle segnalazioni degli assistenti sociali, infatti, l'autorità giudiziaria può effettuare le dovute valutazioni circa la possibilità di modificare alcune prescrizioni, ovvero di revocare ed eventualmente sostituire la misura penale di comunità precedentemente adottata.

Ai sensi del terzo comma dell'art. 3 d.lgs. 121 del 2018, si prevede che con l'adozione della misura siano altresì indicate «le modalità con le quali il nucleo familiare del minorenne è coinvolto nel progetto di intervento educativo». Quanto disposto dal legislatore delegato conferma l'idea, già sostenuta nell'ambito del processo di cognizione, che il mantenimento delle «positive relazioni socio-familiari» preesistenti sia indispensabile per accelerare l'inserimento del minorenne nel consorzio sociale e, conseguentemente, rendere più agevole il suo recupero. Nel redigere la proposta di programma di intervento i servizi minorili devono, quindi, coinvolgere il nucleo familiare di appartenenza del minore, consentendo anche ai singoli componenti, in base alle proprie risorse personali, di assumere un ruolo significativo ed attivo<sup>31</sup>.

Al termine del trattamento sanzionatorio extramurario, al fine di non interrompere il progetto educativo in corso e di garantire un positivo inserimento nel consorzio sociale, i servizi socio-sanitari territoriali prendono in carico il minore per proseguire le attività di sostegno ed assistenza iniziate nel corso dell'esecuzione, curando, altresì, i contatti con il nucleo familiare e «con le altre figure di riferimento<sup>32</sup>». Se, invece, il condannato è ancora soggetto alla misura penale di comunità al compimento dei suoi venticinque anni, il magistrato di sorveglianza per i minorenni trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza ordinario per la prosecuzione della misura, ove ne ricorrano le condizioni, secondo le modalità previste dalla l. 354/1975.

---

<sup>29</sup> *Linee di indirizzo Decreto Legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 recante "Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 81, 83 e 85, lett. p), della legge 23 giugno 2017, n. 103", cit., p. 11.*

<sup>30</sup> Secondo tale norma, la pena detentiva, anche residua, non deve superare la durata di quattro anni, ovvero di sei nelle ipotesi di cui all'art. 94 T.U. stupefacenti, a condizione che l'infraventicinquenne non risulti *in vinculis* per effetto di una misura cautelare custodiale o di un differente titolo definitivo.

<sup>31</sup> *Linee d'indirizzo per l'applicazione del Decreto legislativo n. 121 del 2 ottobre 2018 recante "Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 81, 83 e 85, lett. p), della legge 23 giugno 2017, n. 103", cit., p. 12.*

<sup>32</sup> V. art. 12 c. 4, d.lgs. n. 121 del 2018.

### 3. Uno sguardo oltreoceano: la giustizia minorile statunitense e i punti di contatto con il nostro ordinamento.

Affrontare la tematica dell'alternativa alla detenzione, specialmente nel contesto penale minorile, comporta necessariamente la considerazione di una serie di profili che travalicano il mero dettato normativo. Il riconoscimento delle speciali esigenze che caratterizzano i soggetti in età infantile e lo spirito riabilitativo che sottende il nostro ordinamento sono frutto non solo dell'elaborazione legislativa e giurisprudenziale nazionale, ma anche dell'accoglimento d'indicazioni e tematiche proprie di differenti realtà giuridiche.

Degna di nota, in tal senso, è stata l'influenza esercitata dal sistema di *common law* sulla disciplina processual-penalistica italiana, rivelatasi determinante per lo sviluppo di un sistema giudiziario più garantista ed efficiente. Un chiaro esempio è il già citato istituto della messa alla prova, mutuato dalla prassi giurisprudenziale nordamericana e introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 28 D.P.R. n. 448/88, come strumento di *diversion* processuale nei procedimenti a carico di imputati infradiciottenni. L'adozione del *probation* costituisce, quindi, un punto d'incontro tra due sistemi apparentemente agli antipodi, sia dal punto di vista geografico che giuridico, quali la giustizia minorile italiana e la *Juvenile Justice* statunitense. L'emanazione, quasi contestuale, del *Juvenile Justice and Delinquency Prevention Act*<sup>33</sup> da parte del Congresso degli Stati Uniti e, in Italia, del d.lgs. n. 121 del 2018 ha, poi, fornito un ulteriore spunto di riflessione sul rapporto esistente tra questi ordinamenti.

Se però, da un lato, la giustizia italiana ha da sempre riconosciuto nella funzione educativa della pena un efficace strumento di contrasto al fenomeno della delinquenza giovanile, il modello americano, al contrario, ha per anni privilegiato un orientamento retribuzionista e repressivo, dove l'interesse alla pubblica sicurezza s'imponeva sull'esigenza riabilitativa del singolo. Solo in tempi recenti, gli Stati Uniti hanno iniziato a prendere in considerazione risposte punitive maggiormente proporzionate alle istanze personali del condannato minorenni.

Nonostante le origini della giustizia minorile come giurisdizione specializzata risalgano all'istituzione, nello Stato dell'Illinois, della prima *Juvenile Court* e pur essendo gli Stati Uniti d'America una Nazione fondata sul diritto, costituzionalmente riconosciuto, ad un *due process of law*, lo spazio riservato alle sanzioni alternative ha assunto, per anni, un carattere residuale.

Numerosi, tuttavia, sono stati gli sforzi compiuti negli ultimi decenni, a livello federale e locale, nonché attraverso il fondamentale contributo offerto da organizzazioni indipendenti, per accentuare l'importanza dell'esecuzione penale esterna nel trattamento del fenomeno della delinquenza giovanile. Una chiara dimostrazione è rappresentata dal già citato *Juvenile Justice and Delinquency Prevention Act (JJJPA)*<sup>34</sup> che incentiva e promuove l'adozione di un sistema graduato di risposte sanzionatorie che sia proporzionato alla gravità dell'illecito, all'età del reo e al suo livello di sviluppo psicofisico.

---

<sup>33</sup> Public Law 115-385, Enacted December 21, 2018.

<sup>34</sup> Trattasi di un atto del Congresso che modifica il Titolo 34 (*Crime Control And Law Enforcement*) del U.S. Code.

Nelle *Juvenile Courts* degli Stati federati che si adeguano a questa impostazione è, pertanto, frequente il ricorso a misure alternative alla detenzione su base comunitaria, denominate «*community-based sanctions*», di cui l'istituto del *juvenile probation* rappresenta la forma più diffusa. Trasponendo la disciplina della messa alla prova nel nostro ordinamento, il legislatore italiano ne ha limitato l'adozione alle fasi antecedenti alla definizione del giudizio, quando, in realtà, il diritto statunitense ne consente un utilizzo più esteso, attribuendole anche la qualifica di sanzione penale *extra moenia*. In tal modo, il giovane condannato può essere sottoposto a trattamenti individualizzati, delineati sulla base delle sue specifiche esigenze, in modo da ridurre sensibilmente i casi di recidiva ed evitando gli effetti criminogeni prodotti dallo stato detentivo, specialmente sotto il profilo psicologico, in una personalità non ancora matura.

Sebbene, dunque, la natura giuridica e le modalità applicative di misure penali di comunità e *community corrections* non siano pienamente sovrapponibili, la presenza di caratteristiche ricorrenti in entrambi i sistemi rende possibile un raffronto tra due modelli di giustizia, che perseguono, non senza difficoltà, il riconoscimento e la tutela del superiore interesse del minore.

### 3.1. Criminalità giovanile e Juvenile Courts: luci ed ombre di un sistema sanzionatorio in continua evoluzione.

Le situazioni in grado di determinare una deriva criminale nella condotta del minore vengono individuate, dagli esperti del settore, considerando le principali sfere di influenza attorno a cui gravita la vita quotidiana del soggetto, quali: le sue caratteristiche personalologiche, la comunità di appartenenza, il contesto familiare, le relazioni sociali e l'ambiente scolastico<sup>35</sup>. Tale classificazione è cruciale per effettuare un'accurata analisi del rischio derivante da questi fattori criminogeni, così da poter sviluppare programmi d'intervento per prevenire e, soprattutto, contrastare efficacemente il fenomeno della delinquenza giovanile<sup>36</sup>.

A seguito degli studi condotti dal *National Council on Crime and Delinquency* in quattordici Stati, negli anni Novanta, è emerso che circa un terzo dei minori detenuti potrebbe agevolmente scontare la propria pena in condizioni meno restrittive per la libertà personale<sup>37</sup>. Data anche la maggior efficacia delle misure penali a base comunitaria nel ridurre i casi di recidiva nei giovani<sup>38</sup>, gli operatori del diritto americani si sono focalizzati sull'obiettivo di predisporre una gamma graduata di trattamenti sanzionatori alle condotte delinquenziali minorili, di cui la reclusione costituisce l'estremo più severo<sup>39</sup>.

---

<sup>35</sup> J.D. Hawkins, R.F. Catalano Jr., *Communities That Care: Action for Drug Abuse Prevention*, San Francisco, Jossey-Bass Inc. Pub., 1992, p. 45 e ss.

<sup>36</sup> CCJJDP, *Combating Violence and Delinquency: The National Juvenile Justice Action Plan Report*, OJJDP, U.S. Department of Justice, Washington D.C., 1996, p. 7.

<sup>37</sup> B. Krisberg, J.F. Austin, *Reinventing Juvenile Justice*, Newbury Park, SAGE Publications, 1993, p. 150 e ss.

<sup>38</sup> J. Austin, K.D. Johnson, R. Weitzer, *Alternatives to Secure Detention and Confinement of Juvenile Offenders*, *Juvenile Justice Bulletin*, in *Juvenile Justice Bulletin*, OJJDP, U.S. Department of Justice, Washington D.C., 2005, p. 3.

<sup>39</sup> 34 U.S.C. § 11133(a)(7)(B)(vii).

Secondo la normativa federale<sup>40</sup>, infatti, la previsione di risposte punitive proporzionate all'illecito dev'essere incoraggiata e promossa, dalle legislazioni locali, attraverso programmi che, preso atto della responsabilità penale del minore, gli consentano di maturare e assumere un atteggiamento propositivo all'interno della comunità<sup>41</sup>. Nasce così, in numerosi ordinamenti statali, la tendenza ad istituire un sistema di *graduated sanctions*<sup>42</sup> che distingue, in base al tipo di reato commesso dal minore e ai suoi eventuali precedenti penali, tre principali tipologie di intervento sanzionatorio.

Un *immediate intervention* è riservato a soggetti qualificati come *status offenders*, ovvero a chi ha commesso reati classificati come *misdemeanors* o *nonviolent felonies*<sup>43</sup>, e prevede l'adozione di programmi a base comunitaria, noti come *community-based sanctions*, da svolgersi nel contesto abitativo e familiare del minore e finalizzati a ridurre la probabilità di future e più gravi condotte illecite<sup>44</sup>.

L'istituto del *juvenile probation*, quando interviene a seguito dell'accertamento giudiziale della responsabilità penale del minore<sup>45</sup>, rappresenta l'ipotesi più frequente di *community-based sanction* adottata nei confronti di autori di reato minorenni<sup>46</sup>. Secondo la definizione data dall'*U.S. Code*, che funge da modello anche per la legislazione statale, il periodo di *probation* può essere concesso quando, tenuto conto della natura e delle circostanze del reato, nonché della storia personale e della personalità dell'imputato, la reclusione non risulti necessaria al fine di tutelare la pubblica sicurezza<sup>47</sup>. La durata della sanzione alternativa alla detenzione, che solitamente inizia a decorrere dal giorno in cui è emanata la sentenza<sup>48</sup>, può venire specificata dal giudice<sup>49</sup> ovvero non essere determinata in sede processuale: in quest'ultimo caso la discrezionalità su quando interrompere il programma riabilitativo è delegata al *probation officer*<sup>50</sup>.

Nel momento di determinare il contenuto della pena, la Corte definisce le condizioni, alcune tassative, altre rimesse alla scelta dell'autorità giudiziaria, a cui il

---

<sup>40</sup> V., in particolare, il già citato JJJPA.

<sup>41</sup> 34 U.S.C. § 11101(a)(10)(B)

<sup>42</sup> In tal senso cfr. 34 U.S.C. § 11103(24), in cui si stabilisce che «*the term "graduated sanctions" means an accountability-based, graduated series of sanctions (including incentives, treatment, and services) applicable to juveniles within the juvenile justice system to hold such juveniles accountable for their actions and to protect communities from the effects of juvenile delinquency by providing appropriate sanctions for every act for which a juvenile is adjudicated delinquent, by inducing their law-abiding behavior, and by preventing their subsequent involvement with the juvenile justice system*».

<sup>43</sup> Cfr. 18 U.S.C. § 3559(a), in cui i reati federali, non specificamente qualificati da apposite sezioni del codice, vengono classificati, in ordine di gravità, come *infractions*, *misdemeanors* o *felonies* a seconda del massimo edittale della pena inflitta al momento della sentenza di condanna.

<sup>44</sup> V. 34 U.S.C. § 11133(a)(9)(A)(i); 34 U.S.C. § 11133(a)(9)(B)(i).

<sup>45</sup> In questo caso prende il nome di «*formal probation following adjudication*»; si parla, invece, di «*informal probation intake*» per definire uno strumento di *diversion* processuale azionabile da un *intake department*, qualora non sia stata presentata un'accusa formale da parte del procuratore generale.

<sup>46</sup> S. C. Walker, E. Valencia, S. Miller, K. Pearson, C. Jewell, J. Tran, A. Thompson, *Developmentally-Grounded Approaches to Juvenile Probation Practice: A Case Study*, in *Federal Probation Journal*, vol. 83, n. 3, 2019, p. 33.

<sup>47</sup> 18 U.S.C. § 3553(a)(1)(2).

<sup>48</sup> 18 U.S.C. § 3564(a).

<sup>49</sup> 18 U.S.C. § 3561(c).

<sup>50</sup> Development Services Group, *Formal, Post-Adjudication Juvenile Probation Services, Literature review*, OJJDP, U.S. Department of Justice, Washington D.C., 2017, p. 2.

condannato deve sottostare durante l'esecuzione della misura di *probation*<sup>51</sup>: si tratta di obblighi attinenti sia alla condotta, sia al rispetto delle disposizioni impartite dai soggetti incaricati della sua supervisione<sup>52</sup>. In questo contesto, sono esemplificativi: l'impegno a non commettere nuovi reati, l'osservanza del coprifuoco, una frequenza costante delle lezioni scolastiche e il mantenere contatti frequenti con il *probation officer*. In caso di mancato adempimento a dette prescrizioni, la Corte fissa un'udienza per decidere in merito alla possibilità di inasprire le modalità esecutive ovvero di revocare la sentenza e disporre un nuovo giudizio, più severo<sup>53</sup>.

Tra i servizi, di comprovata efficacia, che possono definire il contenuto della misura, assumono un ruolo centrale le attività di natura terapeutica e di *counseling*: lo scopo è quello di istituire un dialogo tra il minorenne e l'adulto di riferimento, che ne segue il percorso, così da poter influenzare positivamente, grazie a colloqui frequenti, il comportamento del giovane reo, invertendo la sua tendenza antisociale<sup>54</sup>. Promettenti, ai fini della riabilitazione del condannato, si sono rivelati anche i programmi di mediazione con le vittime, che tendono alla responsabilizzazione dell'autore di reato, e il cosiddetto *skill-building program*, con cui il minore è incentivato a prendere coscienza delle proprie abilità e a coltivarle, in vista del loro futuro utilizzo in campo lavorativo o in un diverso ambito sociale. Numerosi studi hanno, infatti, dimostrato che l'avvalersi di risorse specializzate per intervenire nei confronti di soggetti dalla personalità *in fieri* aumenta la possibilità di un esito positivo del progetto rieducativo<sup>55</sup>.

Esiste, tuttavia, anche una differente modalità di *probation* in cui le esigenze di controllo e supervisione si manifestano con maggior intensità, a discapito della funzione riabilitativa: è il caso della *intensive supervision probation (ISP)*. L'adozione di questa particolare forma di messa alla prova dipende da una decisione discrezionale del giudice, basata sulle valutazioni personologiche realizzate nel corso del procedimento penale: esemplificativo, in tal senso, è il caso in cui l'indole del minore si dimostra particolarmente violenta o poco incline al rispetto dell'autorità e, pertanto, necessita di essere rieducata attraverso l'imposizione di prescrizioni più severe. Le limitazioni imposte al destinatario della misura sono, infatti, maggiormente restrittive e, solitamente, comprendono l'obbligo di permanere presso la propria abitazione per una determinata parte della giornata, ovvero, la sottoposizione regolare a controlli relativi all'uso di sostanze stupefacenti<sup>56</sup>. In tale contesto, frequente è il ricorso a strumenti elettronici, quali bracciali o cavigliere, per il monitoraggio degli spostamenti.

La gestione esecutiva di una *community-based sanction* è demandata a *probation officers* appartenenti all'omonimo Dipartimento, istituito presso la Corte che ha emanato

---

<sup>51</sup> 18 U.S.C. § 3563(a)(b).

<sup>52</sup> L. Gandini, *Sistema giudiziario e penitenziario negli USA con particolare riferimento alla misura del Probation*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 1987, p. 272.

<sup>53</sup> 18 U.S.C. § 3565(a)(2); v. anche Federal Rules of Criminal Procedure, Rule 32.1(b).

<sup>54</sup> Development Services Group, *Formal, Post-Adjudication Juvenile Probation Services, Literature review*, cit., p. 3.

<sup>55</sup> R. J. Bonnie, R. L. Johnson, B. M. Chemers, J. A. Shuck (a cura di), *Reforming Juvenile Justice A Developmental Approach*, , Committee on Assessing Juvenile Justice Reform, Washington D.C., National Research Council, The National Academies Press, 2013, p. 148 e ss.

<sup>56</sup> R. G. Wiebush, *Juvenile Intensive Supervision: The Impact on Felony Offenders Diverted from Institutional Placement*, in *Crime & Delinquency*, vol. 39, 1993, p. 68 e ss.

la sentenza di condanna<sup>57</sup>. Nell'ambito del sistema penale minorile, il ruolo dei *juvenile probation officers* diviene ancora più determinante in quanto finalizzato, in ultima istanza, a recidere ogni legame tra il giovane autore di reato e la realtà criminale che ne ha influenzato la condotta. Una tale responsabilità, unita agli incarichi precedentemente esaminati, rende l'intervento operato da questi soggetti il vero «cavallo di battaglia del *Juvenile Justice System*»<sup>58</sup>.

Il termine «*intermediate sanctions*» definisce, invece, uno specifico sottoinsieme di alternative alla detenzione che, nel *continuum* graduato di risposte sanzionatorie delineato dal *Juvenile Justice System*, è collocabile tra il *probation* e la reclusione in un istituto di pena. Si tratta di una gamma di strumenti punitivi, ognuno caratterizzato da un diverso grado di afflittività, di cui la Corte si avvale nel tentativo di consentire al reo minorenne, risultato inidoneo al regime di messa alla prova, di espiare la condanna in seno alla propria comunità di appartenenza. Tali sanzioni sono spesso imposte a soggetti recidivi ovvero colpevoli di delitti efferati, nei cui confronti è necessario un intervento calibrato sul livello di pericolosità sociale del reo nel caso di specie<sup>59</sup>.

Nonostante l'esecuzione avvenga solitamente in condizioni di relativa libertà, vi sono alcune eccezioni in cui è richiesta, quale premessa necessaria per l'adozione della misura, la permanenza del minore in determinati luoghi diversi dalla sua abitazione. È, pertanto, possibile individuare due tipologie principali di *intermediate sanctions*: *non-residential* e *residential*.

Appartiene alla prima categoria, ad esempio, il *community service order*: una disposizione che impone al condannato di svolgere servizi socialmente utili per un periodo di tempo prestabilito<sup>60</sup>. Più affine alla dottrina retribuzionista, che predilige il ricorso a forme di controllo sociale, è la misura dell'*house arrest* con cui è imposto al minore di non lasciare il proprio domicilio senza la previa autorizzazione di un supervisore, se non per lo svolgimento di attività scolastiche o casi di assoluta necessità<sup>61</sup>.

La qualifica di «*residential*» è, invece, attribuibile ai cosiddetti *boot camps*, definiti a più riprese come uno dei modelli «più repressivi del sistema sanzionatorio nordamericano contemporaneo»<sup>62</sup>. Sviluppatesi negli ultimi decenni del XX secolo, tali strutture di stampo paramilitare sono state utilizzate per imporre ai condannati più irrequieti, anche se autori

---

<sup>57</sup> 18 U.S.C. § 3602(a)(b)(c).

<sup>58</sup> V. P. Torbet, *Juvenile probation: The workhorse of the juvenile system*, in *Juvenile Justice Bulletin*, OJJDP, U.S. Department of Justice, Washington D.C, 1996, p. 1 e ss.

<sup>59</sup> CCJJDP, *Combating Violence and Delinquency: The National Juvenile Justice Action Plan Report*, cit., p. 10.

<sup>60</sup> J. Lehman, S. Shirelle, voce *Community service order*, in *West's Encyclopedia of American Law*, ed. II, Detroit, Thomson/Gale, 2005.

<sup>61</sup> Tra le principali finalità perseguite dal *community service order* figurano: diminuzione delle probabilità di recidiva del reo a fronte di una seria limitazione della sua libertà di movimento, assenza dello stigma sociale e delle sofferenze psicologiche derivanti dall'esperienza carceraria e un apprezzabile risparmio di risorse pubbliche. Meno convincente appare, tuttavia, il suo utilizzo per instaurare un percorso di riabilitazione e di reinserimento nel consorzio sociale, data la riduzione ai minimi termini di qualsiasi relazione interpersonale.

<sup>62</sup> D. Stendardi, *Le derive verso la militarizzazione della giustizia minorile: l'esperienza dei Boot Camps negli Stati Uniti*, in *Cass. pen.*, fasc.4, 2005, p. 1411B.

di reati non violenti e senza precedenti penali<sup>63</sup>, una «*shock and intensive incarceration*»<sup>64</sup>. I giovani rei vengono inseriti, una volta prestato il loro consenso e superata una valutazione psicoattitudinale, in programmi, organizzati in collaborazione con l'esercito, di addestramento alla vita militare per un periodo generalmente non superiore ai centottanta giorni<sup>65</sup>. Nonostante l'inserimento, in anni recenti, di progetti dedicati all'istruzione e all'educazione sociale dei partecipanti, l'utilizzo di mezzi punitivi brutali e i ricorrenti episodi di abusi e maltrattamenti, non contribuisce a far sì che i giovani rei sviluppino una positiva concezione dell'ordinamento costituito<sup>66</sup>.

Il terzo tipo di intervento, infine, consta nell'imposizione di misure di confinamento in apposite strutture detentive e si rende necessario nelle ipotesi di reati particolarmente gravi o, in caso di recidiva, quando le alternative precedentemente esaminate sono risultate inefficaci.

L'adozione di *community corrections* è frequente nelle giurisdizioni delle *Juvenile Courts* statali e locali, poiché rende possibile il coinvolgimento di un alto numero di giovani in progetti di rieducazione, in condizione di libertà, senza aggravare lo stato di sovraffollamento, che affligge gran parte delle strutture penitenziarie statunitensi<sup>67</sup>. Fondamentale è anche la possibilità, offerta da queste misure alternative, di garantire un effettivo sostegno sociale: quando possibile, infatti, il minore resta in contatto con la famiglia e viene incoraggiato ad intrattenere relazioni positive con i propri coetanei per tutta la durata dell'esecuzione<sup>68</sup>.

#### 4. Riflessioni conclusive.

La sanzione penale concepita non solo nella sua dimensione afflittiva ma come strumento di educazione e recupero sociale è un aspetto emerso a più riprese nell'esame tanto dell'ordinamento penitenziario minorile italiano, che della *Juvenile Justice* americana. Nonostante, nel nostro sistema giuridico, tale concezione appaia espressamente tutelata da una lettura sistematica degli artt. 3, 27 c. 3 e 31 c. 2 Cost., è stato dimostrato come solo in anni recenti se ne sia data un'effettiva attuazione nell'ambito dell'esecuzione penitenziaria a carico di soggetti minorenni. Pur in mancanza di garanzie costituzionali del medesimo tenore, anche la coscienza degli operatori di diritto minorile statunitensi ha subito un brusco risveglio alla fine del XX secolo, orientandosi verso scelte politico-criminali meno severe e finalizzate ad investire maggiormente su

---

<sup>63</sup> D. G. Parent, *Correctional Boot Camps: Lessons from a Decade of Research*, U.S. Department of Justice, OJJDP, National Institute of Justice, 2003, p. 2.

<sup>64</sup> C. A. Garcia, *Community-Based Sanctions and Juveniles: What Works, What Does Not and What Looks Promising*, in M. D. Krohn, J. Lane (a cura di), *The Handbook of Juvenile Delinquency and Juvenile Justice*, I ed., John Wiley & Sons, Inc., 2015, p. 478.

<sup>65</sup> J. B. Stinchcomb, W. C. III Terry, *Predicting the likelihood of rearrest among shock incarceration graduates: Moving beyond another nail in the boot camp coffin*, in *Crime and Delinquency*, vol. 47, 2001, p. 221 e ss.

<sup>66</sup> P. E. Campie, *Boot Camps*, in W. J. Chambliss (a cura di), *Juvenile Crime and Justice*, 2011, p. 54 e ss.

<sup>67</sup> ACLU, *Overcrowding and Overuse of Imprisonment in the United States, Submission to the Office of the High Commissioner for Human Rights*, 2015, p. 1 e ss.

<sup>68</sup> C. A. Garcia, *Community-Based Sanctions and Juveniles: What Works, What Does Not and What Looks Promising*, cit., p. 464.



personalità ancora non completamente formate e quindi più idonee a recepire gli effetti positivi di un programma di intervento riabilitativo.

In questo processo di trasformazione ed evoluzione normativa, il ricorso all'alternativa alla detenzione si è dimostrata l'opzione privilegiata da entrambi gli ordinamenti, sulla base di un simile ordine di considerazioni. In primo luogo, tanto la prassi, quanto gli studi scientifici svolti in materia si sono mostrati concordi nell'affermare che gli effetti stigmatizzanti e criminogeni prodotti dalla reclusione carceraria abbiano conseguenze devastanti sullo sviluppo psicofisico di rei minorenni. Secondariamente, l'impegno a ridurre gli episodi di recidiva tra i giovani delinquenti ha assunto un carattere prioritario nella lotta, condivisa a livello internazionale, contro la criminalità minorile e gli esiti dell'adozione di trattamenti sanzionatori extramurari sono risultati, in tal senso, decisamente incoraggianti. In ultimo, posto che il problema del sovraffollamento degli istituti di pena non risparmia né l'attuale amministrazione carceraria italiana, né le numerose *facilities* istituite dal Governo degli Stati Uniti, la scelta di prediligere una forma di esecuzione penale esterna appare ancor più vantaggiosa.

Numerose sono le differenze che contraddistinguono l'adozione di misure *extra moenia* nel nostro ordinamento rispetto al sistema statunitense, prima tra tutte la decisione di farvi ricorso solo in un momento successivo all'emanazione della condanna. Se la scelta del giudice di una *Juvenile Court* sulla tipologia di trattamento sanzionatorio più adatta al minore avviene nel corso del giudizio, subito dopo l'accertamento della sua responsabilità, e costituisce oggetto della sentenza, lo stesso non può dirsi per le misure penali di comunità. In quest'ultimo caso, infatti, si tratta di modalità esecutive di una pena che si qualifica *ab origine* come detentiva e la decisione di avvalersi è rimessa allo stesso condannato, ovvero a soggetti che ne curano il superiore interesse, mai all'autorità giudiziaria.

Sotto tale profilo, il modello americano costituisce una più intensa espressione del principio del *favor minoris* poiché, essendo la misura alternativa disposta già nella fase di *sentencing*, ottempera pienamente all'esigenza di tutelare le istanze educative del minore, evitando sin da subito l'impatto negativo della reclusione.

Rinviando al giudizio di sorveglianza la decisione sull'accesso a forme esecutive extramurarie e negandone l'adozione *ex officio*, l'ordinamento italiano, al contrario, dilata i tempi per l'inizio del percorso di reinserimento sociale e limita gli sforzi dell'autorità giudiziaria di proteggere e promuovere la personalità vulnerabile del minore.

*De iure condendo*, le disposizioni del d.lgs. 121/2018, in tema di esecuzione penale esterna, nonché alcune norme contenute nel D.P.R. 448/1988, potrebbero divenire nuovamente oggetto di revisione. Se il Tribunale per i minorenni, al momento di definire il processo di cognizione, avesse a disposizione una più ampia gamma di risposte sanzionatorie<sup>69</sup>, le finalità dell'alternativa alla detenzione sarebbero poste in maggiore risalto e anche la fase esecutiva, alleggerita dagli accertamenti necessari per l'adozione

---

<sup>69</sup> Non limitate, dunque, alla sola possibilità di adottare sanzioni sostitutive alle pene detentive brevi di cui all'art.30 DPR 448/88 e alla disciplina prevista dalla l. n. 689/1981.

del provvedimento *extra moenia*, se ne gioverebbe in termini di economia e speditezza processuale.

D'altro canto, forse, una simile esigenza risulta, attualmente, poco pressante considerando il carattere residuale che l'esecuzione della pena assume nel percorso compiuto dal minore all'interno del circuito penale. Osservando i dati relativi ai provvedimenti emessi nell'anno 2019, ad esempio, risulta evidente che gli strumenti di *diversion* esperiti nel corso del giudizio ottengono risultati incoraggianti, al punto da ridurre di quasi la metà gli accessi alla fase esecutiva: il totale nazionale di ordinanze di sospensione del procedimento con messa alla prova emesse nel giudizio di primo grado ammonta a 600 contro i 357 provvedimenti adottati in sede di esecuzione<sup>70</sup>. Dello stesso tenore sono anche i numeri riportati, nell'anno 2020, dagli Uffici di servizio Sociale per Minorenni che, a livello nazionale, segnala la presa in carico di 5.203 minori durante il periodo di messa alla prova e di solo 515 per l'esecuzione di una misura penale di comunità<sup>71</sup>.

Anche la regolamentazione delle singole misure alternative si presenta in modo differente a seconda del sistema giuridico considerato: nell'ordinamento penitenziario minorile delineato dal d.lgs. n.121 del 2018, ogni aspetto dell'esecuzione è definito da una norma di diritto positivo così da evitare lacune interpretative non necessarie. Nelle legislazioni degli Stati federati, invece, diversi elementi sono rimessi alla discrezionalità del soggetto incaricato dalla Corte di seguire la fase esecutiva. Da questo punto di vista, il nostro sistema giuridico si dimostra decisamente più attento al profilo delle garanzie processuali riconosciute al giovane condannato.

Il nostro ordinamento si prefigge il compito di proteggere la personalità in evoluzione del minore attraverso trattamenti individualizzati e flessibili predisponendo, a tale scopo, un assetto di fonti legislative sufficientemente specifico e completo. L'impostazione maggiormente pragmatica che caratterizza, anche in questa materia, il *common law* statunitense, se da un lato riduce al minimo quei requisiti di forma che rischiano di irrigidire eccessivamente la fase esecutiva, non garantisce, dall'altro, una tutela così elevata dei diritti e delle istanze personali del condannato. Un chiaro esempio è costituito dal potere, riconosciuto alle *Juvenile Courts*, di non definire in sentenza la durata della sanzione alternativa imposta al giovane reo, delegando il *probation officer* che ne cura l'esecuzione a decidere in piena autonomia.

Dalla disamina fin qui effettuata, l'elemento che maggiormente colpisce l'attenzione di chi scrive è la volontà, che accomuna queste due realtà giuridiche così diverse, di dimostrare al minore che, per l'ordinamento, può essere ancora meritevole di fiducia. Far comprendere ad un giovane reo, trovatosi ad affrontare le conseguenze della propria condotta illecita, che le istituzioni confidano nel suo recupero ed investono nella sua rieducazione può costituire la chiave di volta per la nascita di una giustizia minorile universale, che travalichi i confini nazionali.

---

<sup>70</sup> Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, Sezione statistica, *Elaborazione su dati forniti dalla Direzione Generale di Statistica riferiti all'anno 2019*, Roma, ottobre 2020.

<sup>71</sup> Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, Sezione statistica, *Uffici di servizio sociale per i minorenni Anno 2020*, Roma, 24 marzo 2021.

## Bibliografia.

- ACLU, *Overcrowding and Overuse of Imprisonment in the United States, Submission to the Office of the High Commissioner for Human Rights*, 2015
- J. Austin, K. D. Johnson, R. Weitzer, *Alternatives to Secure Detention and Confinement of Juvenile Offenders*, *Juvenile Justice Bulletin*, in *Juvenile Justice Bulletin*, OJJDP, U.S. Department of Justice, Washington D.C., 2005.
- M. Bertolino, *I diritti dei minori tra delicati bilanciamenti penali e garanzie costituzionali*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, fasc.1, 1° marzo 2018, p. 21.
- M. Bertolino, *Per una esecuzione della pena detentiva "a misura di minore": socializzazione, responsabilizzazione e promozione della persona*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, p. 155.
- R. J. Bonnie, R. L. Johnson, B. M. Chemers, J. A. Shuck (a cura di), *Reforming Juvenile Justice A Developmental Approach*, , Committee on Assessing Juvenile Justice Reform, Washington D.C., National Research Council, The National Academies Press, 2013.
- E. Cadamuro, *Le nuove misure penali di comunità: "chiusura del cerchio" nella risposta alle istanze educative del minore?*, in *Minorigiustizia*, fasc. 2/2019, p.155.
- P. E. Campie, *Boot Camps*, in W. J. Chambliss (a cura di), *Juvenile Crime and Justice*, 2011, p. 45.
- L. Caraceni, *Riforma dell'ordinamento penitenziario: le novità in materia di esecuzione delle pene nei confronti di condannati minorenni*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 16 novembre 2018.
- CCJJD, *Combating Violence and Delinquency: The National Juvenile Justice Action Plan Report*, OJJDP, U.S. Department of Justice, Washington D.C., 1996.
- Development Services Group, *Formal, Post-Adjudication Juvenile Probation Services, Literature review*, OJJDP, U.S. Department of Justice, Washington D.C., 2017.
- F. Fiorentin, *Esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni*, in F. Fiorentin, F. Siracusano (a cura di), *L'esecuzione penale. Ordinamento penitenziario e leggi complementari*, Giuffrè Francis Lefebvre, 2019, p. 1435.
- F. Fiorentin, *La riforma penitenziaria (dd.lgs. 121, 123, 124/2018)*, Giuffrè Francis Lefebvre, 2019.
- L. Gandini, *Sistema giudiziario e penitenziario negli USA con particolare riferimento alla misura del Probation*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 1987, p. 257.
- C. A. Garcia, *Community-Based Sanctions and Juveniles: What Works, What Does Not and What Looks Promising*, in M. D. Krohn, J. Lane (a cura di), *The Handbook o Juvenile Delinquency and Juvenile Justice*, I ed., John Wiley & Sons, Inc., 2015, p. 459.
- J. D. Hawkins, R. F. Catalano Jr., *Communities That Care: Action for Drug Abuse Prevention*, San Francisco, Jossey-Bass Inc. Pub., 1992.
- B. Krisberg, J. F. Austin, *Reinventing Juvenile Justice*, Newbury Park, SAGE Publications, 1993.
- J. Lehman, S. Shirelle, voce *Community service order*, in *West's Encyclopedia of American Law*, ed. II, Detroit, Thomson/Gale, 2005.
- U. Nazzaro, *La funzione rieducativa della pena nei confronti dei condannati minorenni: spunti di riflessione sul d.lgs. n. 121/2018*, in *Cass. pen.*, n. 10, 2019, p. 3794.
- D. G. Parent, *Correctional Boot Camps: Lessons from a Decade of Research*, U.S. Departement of Justice, OJJDP, National Institute of Justice, 2003.
- L. Pepino, *L'ordinamento penitenziario minorile: una questione non attuale ma aperta*, in AA.VV., *Il processo penale dei minori: quale riforma per quale giustizia*, Milano, 2004, p. 51.
- G. Reynaud, *Commento al codice di procedura penale. Leggi collegate.*, vol. 1, Utet, 1994.

- L. Scomparin, *Una rinnovata centralità dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia nell'esecuzione penale esterna*, in L. Caraceni e M. G. Coppetta (a cura di), *L'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni*, Giappichelli, Torino, 2019, p. 171.
- F. Siracusano, *Commento all'art. 79 o.p.*, in F. Della Casa, G. Giostra, *Ordinamento penitenziario commentato*, VI ed., Cedam-Wolters Kluwer, 2019, p. 1158.
- D. Stendardi, *Le derive verso la militarizzazione della giustizia minorile: l'esperienza dei Boot Camps negli Stati Uniti*, in *Cass. pen.*, fasc.4, 2005, p. 1411B.
- J. B. Stinchcomb, W. C. III Terry, *Predicting the likelihood of rearrest among shock incarceration graduates: Moving beyond another nail in the boot camp coffin*, in *Crime and Delinquency*, vol. 47, 2001, p. 221.
- V. P. Torbet, *Juvenile probation: The workhorse of the juvenile system*, in *Juvenile Justice Bulletin*, OJJDP, U.S. Department of Justice, Washington D.C, 1996, p. 1.
- F. Tribisonna, *La disciplina per l'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni tra buoni propositi ed innegabili criticità*, in *Proc. pen. giust.*, 2019, f. 3, p. 717.
- S. C. Walker, E. Valencia, S. Miller, K. Pearson, C. Jewell, J. Tran, A. Thompson, *Developmentally-Grounded Approaches to Juvenile Probation Practice: A Case Study*, in *Federal Probation Journal*, vol. 83, n. 3, 2019, p. 33.
- R. G. Wiebush, *Juvenile Intensive Supervision: The Impact on Felony Offenders Diverted from Institutional Placement*, in *Crime & Delinquency*, vol. 39, 1993, p. 68.